

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



# Ordinanza sull'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).

<sup>2</sup> Si applica alle imprese di diritto pubblico o privato (aziende) con sede in Svizzera che desiderano candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi di cui al capoverso 1 e che, a tal proposito, necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale nazionale.

## **Art. 2** Servizio specializzato competente

La procedura di sicurezza relativa alle aziende è eseguita dal servizio competente per l'esecuzione della procedura in materia di tutela del segreto (servizio specializzato PTS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

## **Art. 3** Avvio e consenso

<sup>1</sup> La procedura di sicurezza relativa alle aziende è avviata su domanda del servizio o dell'organizzazione competente per l'assegnazione di mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS (mandante).

<sup>2</sup> Può essere eseguita soltanto con il consenso dell'azienda.

RS ...

<sup>1</sup> RS 101

**Art. 4** Abbandono della procedura di sicurezza relativa alle aziende

<sup>1</sup> La procedura di sicurezza è abbandonata se l'azienda:

- a. revoca il suo consenso o non collabora alla procedura;
- b. non entra più in considerazione per il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

<sup>2</sup> In caso di abbandono della procedura sono distrutti tutti i dati e gli atti ad essa relativi.

**Art. 5** Idoneità dell'azienda relativamente alla sicurezza

<sup>1</sup> Il servizio specializzato PTS valuta se, relativamente alla sicurezza, l'azienda è idonea a eseguire il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza o se sussiste un rischio per la sicurezza.

<sup>2</sup> Può acquisire dati rilevanti per la valutazione dell'idoneità:

- a. presso l'azienda;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. da fonti accessibili al pubblico.

<sup>3</sup> Può chiedere dati rilevanti per la valutazione dell'idoneità ad autorità estere.

**Art. 6** Rischio per la sicurezza

<sup>1</sup> Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che, con elevata probabilità, l'azienda eseguirà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

<sup>2</sup> La probabilità di un'esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se:

- a. a causa di infrazioni o altri eventi sussistono dubbi giustificati in merito all'affidabilità dell'azienda;
- b. l'azienda è controllata o influenzata da un altro Stato o da un'organizzazione estera di diritto pubblico o privato e tale controllo o influsso è incompatibile con gli interessi in materia di sicurezza della Confederazione o dei programmi Galileo ed EGNOS;
- c. nei confronti di persone che lavorano per l'azienda e indispensabili all'esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è stata emanata una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d dell'ordinanza del 4 marzo 2011<sup>2</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

<sup>3</sup> Il rischio per la sicurezza deve risultare dalle circostanze e situazioni effettive relative all'azienda, a prescindere da una colpa.

<sup>2</sup> RS 120.4

**Art. 7** Piano in materia di sicurezza

<sup>1</sup> Se dalla valutazione secondo l'articolo 5 risulta che l'azienda è idonea, il servizio specializzato PTS allestisce un piano in materia di sicurezza.

<sup>2</sup> Al riguardo, il servizio specializzato PTS tiene conto dei requisiti di sicurezza del mandante specifici al progetto.

<sup>3</sup> Può acquisire i dati necessari all'allestimento del piano per scritto oppure mediante una visita all'azienda.

**Art. 8** Controlli di sicurezza relativi alle persone

<sup>1</sup> Le persone che lavorano per l'azienda e che sono chiamate a partecipare all'esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'OCSP<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Per i controlli di sicurezza relativi alle persone eseguiti in applicazione della presente ordinanza, il servizio specializzato PTS è considerato autorità decisionale secondo l'articolo 24 capoverso 1 OCSP.

**Art. 9** Dichiarazione di sicurezza aziendale

<sup>1</sup> Il servizio specializzato PTS rilascia all'azienda una dichiarazione di sicurezza aziendale sotto forma di decisione non appena l'azienda ha applicato in maniera comprovata il piano in materia di sicurezza.

<sup>2</sup> Se l'azienda non applica il piano in materia di sicurezza, il servizio specializzato PTS abbandona la procedura ed emana una corrispondente decisione.

<sup>3</sup> Il servizio specializzato PTS comunica il contenuto della decisione al mandante.

<sup>4</sup> Le dichiarazioni di sicurezza aziendale sono valide fino al 31 dicembre 2021.

**Art. 10** Obblighi dell'azienda

<sup>1</sup> Le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale devono applicare in permanenza le misure del piano in materia di sicurezza.

<sup>2</sup> Annunciano senza indugio al servizio specializzato PTS e al mandante tutti i cambiamenti e gli incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

**Art. 11** Controlli e misure di protezione

<sup>1</sup> Il servizio specializzato PTS, senza preavviso, è autorizzato a:

- a. ispezionare i settori nei quali è eseguito il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza;
- b. consultare documenti rilevanti per il mandato.

<sup>3</sup> RS 120.4

<sup>2</sup> Se sussistono indizi concreti che nell'azienda la sicurezza delle informazioni è minacciata, il servizio specializzato PTS può adottare immediatamente le misure di protezione necessarie e in particolare mettere al sicuro documenti e materiali rilevanti per il mandato.

**Art. 12** Ripetizione della procedura

La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all'azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza.

**Art. 13** Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale

<sup>1</sup> Il servizio specializzato PTS revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se:

- a. l'azienda non adempie i propri obblighi secondo l'articolo 10;
- b. nel quadro di una ripetizione della procedura viene constatato un rischio per la sicurezza.

<sup>2</sup> Emanava una corrispondente decisione e ne comunica il contenuto al mandante.

**Art. 14** Tutela giurisdizionale

Contro le decisioni del servizio specializzato PTS è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 15** Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte del servizio specializzato PTS è retto dagli articoli 150–155 della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>4</sup> sui sistemi d'informazione militari.

**Art. 16** Costi ed emolumenti

<sup>1</sup> I costi della procedura di sicurezza relativa alle aziende sono assunti dall'azienda stessa.

<sup>2</sup> La riscossione di emolumenti è retta dall'ordinanza dell'8 novembre 2006<sup>5</sup> sugli emolumenti del DDPS.

**Art. 17** Esecuzione

<sup>1</sup> Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Se necessario può emanare disposizioni esecutive.

<sup>4</sup> RS 510.91

<sup>5</sup> RS 172.045.103

<sup>3</sup> Se non emana disposizioni esecutive, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 29 agosto 1990<sup>6</sup> sulla tutela del segreto.

**Art. 18**           Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> RS 510.413

